SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 24 marzo 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 2012, n. **28**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole: "il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni" sono sostituite dalle seguenti: "lo smaltimento di tali rifiuti in altre regioni avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

3-*ter*. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle»;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:

"*3.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite dalle seguenti: "per quello previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 8".

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".

5. Il comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:

"*6-bis*. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).* — 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).* — 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con de-

creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7"».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3111):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI), dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (CLINI), dal Ministro per lo sviluppo economico (PASSERA) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI) il 25 gennaio 2012.

Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali), in sede referente, il 27 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 gennaio 2012 e il 1° febbraio 2012.

Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 31 gennaio 2012; il 7, 8, 14, 15 e 21 febbraio 2012.

Esaminato in aula il 7 e 22 febbraio 2012 ed approvato il 23 febbraio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4999):

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 27 febbraio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII, XIII e XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione, in sede referente, il 28 e 29 febbraio 2012; il 6, 7 e 8 marzo 2012.

Esaminato in aula il 12, 13 e 14 marzo 2012 ed approvato, con modificazioni, il 15 marzo 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3111-B):

Assegnato alla 13ª Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 15 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 20 marzo 2012.

Esaminato in aula il 20 marzo 2012 ed approvato il 21 marzo 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

12G0049

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. **29**.

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernenti la nullità di clausole nei contratti bancari, nonchè di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie

e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.

1-*ter*. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

1-*quater*. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

2. All'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiamo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0051

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2012.

Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo verificatasi il giorno 4 marzo 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il giorno 4 marzo 2012 si è verificata l'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo determinando una situazione di criticità diffusa;

Considerato che la predetta esplosione ha determinato la perdita di circa 200 vite umane e numerosi feriti, nonché l'evacuazione di oltre 6.000 persone;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota dell'Ambasciatore d'Italia a Brazzaville del 7 marzo 2012;

Sentito il Ministro degli affari esteri, ferme restando le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è dichiarato, a decorrere dal giorno 4 marzo 2012, lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione verificatasi a Brazzaville, nella Repubblica del Congo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03303

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma transnazionale «South East Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2011. (Decreto n. 65/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «South East Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12733 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 43.050.642, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 8.002.189, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2011 ammonta ad euro 1.159.447;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «South East Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 1.159.447 per l'annualità 2011, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 71

12A03299

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma transnazionale «MED 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2011. (Decreto n. 66/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6578 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «MED 2007-2013» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12734 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 97.660.512, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 32.065.851, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2011 ammonta ad euro 4.645.969;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «MED 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 4.645.969 per l'annualità 2011, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 72

12A03300

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma «Interreg IV C» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2011. (Decreto n. 67/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

VISTI i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali,

n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4222 dell'11 settembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo «INTERREG IV C» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12735 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 38.269.422, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 9.977.385, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2011 ammonta ad euro 1.590.556;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma «INTERREG IV C» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 1.590.556 per l'annualità 2011, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 73

12A03301

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2011. (Decreto n. 64/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «Central Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12732 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota complessiva FESR pari ad euro 32.946.071, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 6.756.404, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2011 ammonta ad euro 979.030;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 979.030 per l'annualità 2011, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 70

12A03302

DECRETO 15 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Avellino n. 2612/AREA V del 6 febbraio 2012 con cui si è ordinata la chiusura di tutti gli Uffici pubblici di Avellino capoluogo e di tutti quelli insistenti nei Comuni della Provincia dalle ore 14:00 del giorno 6 febbraio 2012 fino alle ore 24:00 del 7 febbraio 2012;

Vista la nota n. 180 dell'8 febbraio 2012, con cui il Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alla Ordinanza del Prefetto della Provincia di Avellino n. 2612/AREA V del 6 febbraio 2012, così determinando la chiusura della Segreteria stessa nel giorno 7 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino nel giorno 7 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con nota n. 230/12 del 9 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino nel giorno 7 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03472

DECRETO 15 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n. 20962/2012/Gab. del 4 febbraio 2012 così determinando la chiusura della Segreteria nella giornata del 6 febbraio 2012;

Vista la nota n. 422 del 7 febbraio 2012, con cui il Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alla Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma n. 20962/2012/Gab. del 4 febbraio 2012 così determinando la chiusura della Segreteria nella giornata del 6 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella giornata del 6 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lazio, che con nota n. 213 U/G dell'8 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella giornata del 6 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03473

DECRETO 15 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Viterbo n. 4705/2012 del 9 febbraio 2012 così determinando la chiusura della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo nella giornata del 10 febbraio 2012;

Vista la nota n. 422 del 7 febbraio 2012, con cui il Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alla Ordinanza del Prefetto della Provincia di Viterbo n. 4705/2012 del 9 febbraio 2012 così determinando la chiusura della Segreteria stessa nella giornata del 10 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo nella giornata del 10 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lazio, che con nota n. 214 U/G dell'8 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo nella giornata del 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03474

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 marzo 2012.

Adozione del Piano antincendi boschivi, con periodo di validità 2011-2015, della Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda e della Riserva Naturale Statale Val Tovanella ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano Antincendi Boschivi per le Riserve Naturali Statali - revisione 2010 predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali;

Vista la nota Prot. N. 3612 Pos. 1/71 del 23.05.2010 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio per la Biodiversità di inoltro del piano AIB della Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda e della Riserva Naturale Statale Val Tovanella, con validità 2011-2015 e comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2015 predisposto dal Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno quale Ente gestore della Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda e della Riserva Naturale Statale Val Tovanella;

Vista la nota prot. DPNM-2011-0013540 del 22/06/2011 con la quale la Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra alla Regione Veneto il piano AIB 2011-2015 predisposto dal Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno quale Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda e della Riserva Naturale Statale Val Tovanella e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in quello della Regione tento, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota Prot. n. 24525 del 18.01.2012 con la quale la Regioni Veneto - Giunta Regionale trasmette, alla Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'intesa formalizzata con prot. 385758 del 12.08.2011 per l'inserimento nel piano AIB regionale del Piano AIB 2011-2015 della Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda e della Riserva Naturale Statale Val Tovanella, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Decreta:

Articolo Unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2011-2015, predisposto dal Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno quale Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda e della Riserva Naturale Statale Val Tovanella ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

Roma, 5 marzo 2012

Il Ministro: CLINI

12A03283

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 marzo 2012.

Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246 recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge n. 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 23 e 25;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di procedere all'aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo gennaio 2004 - dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

Tabella 1

TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) Servizi di prevenzione incendi

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	€ 50,00
2. Sopralluogo	€ 54,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso

	Tariffa oraria
Personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti	€ 33,00
Personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	€ 27,00
Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto	€ 25,00
Personale del ruolo dei vigili del fuoco	€ 23,00

C) Servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

	Tariffa oraria
Operatore tecnico	€ 50,00

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B) C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

Tabella 2

TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 – LETTERA *A*).

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	€ 7,00
Autofurgone e pullman (14 posti)	€ 10,00
Autocarro e pullman (20 posti)	€ 17,00
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	€ 55,00
Autopompa serbatoio tipo grande	€ 80,00
Autoscala da 30/37 m.	€ 145,00
Autoscala da 50 m.	€ 203,00
Autogru da 16/25 t.	€ 97,00
Autogru da 30/40 t.	€ 131,00
Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet	€ 168,00
Mezzi movimento terra	€ 131,00
Motobarca pompa	€ 280,00
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	€ 18,00

Avvertenze:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.
Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Tabella 3

TARIFFE ORARIE DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE NEI LABORATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA.

	Tariffa oraria
Chimica	€ 74,00
Difesa atomica	€ 74,00
Elettrotecnica e comunicazioni	€ 74,00
Idraulica	€ 74,00
Macchine e termotecnica	€ 74,00

Scienza delle costruzioni:

a) sezione temperatura ordinaria	€ 74,00
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)	€ 117,00

Avvertenze:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

Tabella 4

TARIFFA ORARIA PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI.

	Tariffa oraria
Automezzo antincendio aeroportuale	€ 91,00

12A03280

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2012.

Riconoscimento, al prof. David François Robert Marcel Bailly, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. David François Robert Marcel Bailly;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto e laureato in lingue e letteratura francese - indirizzo lingue e letteratura italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma VI, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diplomi di istruzione post-secondario:

«Canditat en Phiilologie Romane» rilasciato da Università libera di Bruxelles il 23 luglio 1996;

«Diploma de Licencie en Philologie Romane» rilasciato il 15 giugno 1999 dalla Università libera di Bruxelles;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Agrege de l'enseignemean secondaire superior» (esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie) conseguito presso la Università libera di Bruxelles il 12 novembre 1996,

posseduto dal cittadino belga prof. David François Robert Marcel Bailly, nato a Rocourt (Belgio) l'11 agosto 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A - Seconda lingua straniera (francese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02893

DECRETO 21 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iulia Cristina Popescu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Iulia Cristina Popescu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il «diploma di arti visive e discipline dello spettacolo – grafica – biennio specialistico» conseguito il 22 marzo 2007 presso l'Accademia di belle arti di Catania;

Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul national de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso del titolo accademico italiano sopra citato, che dà accesso all'insegnamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

diploma di istruzione post-secondario «Diplomă de Licenţă in profilul Arte Plastice şi Decorative - specializarea Arte Textile (Tapiserie - Contexturi)» Seria R Nr. 0123479 - rilasciato il 19 settembre 2001 da Ministerul Educaţiei Naţionale (Romania);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificat de Absolvire - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic» Seria B Nr. 0026097 conseguito il 27 giugno 2000 da Universitatea de Arte «George Enescu» din Iaşi (Romania),

posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Iulia Cristina Popescu, nata a Vaslui (Romania) il 23 dicembre 1976, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi:

21/A - Discipline pittoriche;

22/A - Discipline plastiche;

24/A - Disegno e storia del costume;

25/A - Disegno e storia dell'arte;

27/A - Disegno tecnico ed artistico;

28/A - Arte e immagine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02894

DECRETO 21 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Olga Salikova, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Olga Salikova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visti: la laurea triennale italiana in «Cinema, Musica e Teatro» conseguita il 9 giugno 2008 presso l'Università di Pisa, il Diploma di Pianoforte conseguito presso l'Istituto Superiore «Boccherini» di Lucca e la «laurea Magistrale in Musicologia e Beni Musicali» conseguita l'11 luglio 2011 presso l'Università degli Studi di Firenze;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso dei titoli accademici sopra citati;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, le ulteriori attività formative documentate dall'interessata ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diploma K3 HX n. 004546 - Direttore del coro, Insegnante di Musica» conseguito il 15 giugno 2000 presso la Scuola di Musica «M. V. Lysenko» di Poltava (Ucraina),

posseduto dalla prof.ssa Olga Salikova, di cittadinanza italiana, nata a Magdeburg (Germania) il 13 luglio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado;

32/A Musica.

3 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02895

DECRETO 21 febbraio 2012.

Riconoscimento, al prof. Marco Santini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 otto-

bre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Marco Santini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il «Diploma di Violino» conseguito presso il Conservatorio di Musica «Giovan Battista Pergolesi» di Fermo il 19 febbraio 2003;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale costituito da:

Diploma di istruzione post-secondario Bachelor of Music mit dem Künstlerisch-pädagogischen Schwerpunkt im Künstlerischen Hauptfach Violine conseguito il 23 dicembre 2010 presso Staatliche Hochschule Für Musik und Darstellende Kunst Mannheim University of Music and Performing Arts di Mannheim (Germania);

Titolo di abilitazione all'insegnamento «Diplomprüfung Künstlerische Ausbildung» - Diploma artistico nella materia principale Violino - conseguito il 6 luglio 2006 presso Staatliche Hochschule Für Musik und Darstellende Kunst Mannheim University of Music and Performing Arts di Mannheim (Germania);

posseduto dal cittadino italiano prof. Marco Santini, nato ad Ancona il 9 febbraio 1984, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A Strumento musicale (Violino).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02896

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintus Anna Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della signora Pintus Anna Francesca, nata il 1° gennaio 1969 a Carbonia (Ca-Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente signora Pintus è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 marzo 1999 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Alla signora Pintus Anna Francesca, nata il 1° gennaio 1969 a Carbonia (Ca-Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A02916

DECRETO 13 marzo 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento di tutti gli Uffici giudiziari di Roma e provincia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Roma prot. n. 5794/AF/rif. in data 20 febbraio 2012, con la quale si comunica la chiusura di tutti gli Uffici Giudiziari di Roma e provincia, a causa della grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, dalle 14 del giorno 10 febbraio 2012 e per l'intera giornata dell'11 febbraio 2012;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della chiusura di tutti gli Uffici Giudiziari di Roma e provincia, dalle 14 del giorno 10 febbraio 2012 e nell'intera giornata dell'11 febbraio 2012, per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 2012

p. *Il Ministro:* ZOPPINI

12A03471

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Montana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 25 febbraio 2010 presentata dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal

(Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Montana» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sapec Agro S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 11 marzo 2011, prot. 7378, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 24 giugno 2011 da cui risulta che l'impresa Sapec Agro S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Montana» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MONTANA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-20-200.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Sapec Agro S.A. Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Portugal.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14973.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MONTANA

Diserbante per: Meli. Peri, Vite, Drupacee, Mandorli, Noce, Agrumi. Actinidie. Olivo. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali. Ortaggi. Patata. Mais. Soia. Barbabietola da zucchero. Erba medica. Prati. Riso. Asparago. Terreni senza coltura, Stoppie di cereali, Incolti, Aree non destinate alle colture agrarie.

Formulazione: Concentrato Solubile (SL)

Composizione:
- Glifosate acido puro g. 30.8
(da sale isopropilamminico)
- Bagnanti ed inerti: quanto basta a ..... g. 100

Il contenuto di Glifosate acido equivalente è corrispondente a 360 g/l pari a 41 g. di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g.di prodotto.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal - Portogallo
Tel +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: SAPEC AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo. Herdade das Praias , 2910-440 Setúbal, Portugal

Taglie autorizzate: lt 1-5-20-200 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare, o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni**
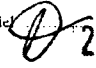
MODALITÀ DI IMPIEGO

Generalità: il prodotto è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Il prodotto non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. Non possedendo efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo ed evitare la nascita delle infestanti provenienti da seme, è necessario prima o dopo il trattamento con MONTANA, intervenire con un'erbicida ad azione residuale. L'effetto visivo dell'azione di MONTANA consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolve con la devitalizzazione dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele: si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm , secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 300 l/ha.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazione cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima della raccolta).

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo (1-2 l/ha per il controllo delle infestanti in post-emergenza delle colture, l'applicazione deve essere fatta utilizzando speciali equipaggiamenti in modo da proteggere la coltura da eventuali fenomeni di deriva).

Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni senza coltura, prima e dopo la coltivazione di, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, sorgo, mais, riso, soia, cotone, tabacco, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi d'impiego: le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2-5 l/100 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore. **Annuali e bienni.** 1 5 - 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Ave selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercuria spp* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Ammi majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphano spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stella spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rum spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico).
5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp* (Farfaraccio).
8 - 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felo), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp* (Ortica).
12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 - 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp* (Mirtillo).
10 - 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

Diserbo delle stoppie di cereali. Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera); in questo secondo caso, la lavorazione del terreno e la semina può essere effettuata 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta e Gramignone sviluppati, usare una dose di 3.5-4 l/ha, mentre l'infestante è all'inizio della fioritura una dose di 3-3.5 l/ha.

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio): per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva).

Compatibilità. Non è raccomandata la miscelazione di MONTANA con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità. Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti pre-trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, PERO, DRUPACEE E OLIVO DA OLIO ; 28 GIORNI PER VITE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

12A02890

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Josep Maria Serra Mestre, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 6 marzo 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Josep Maria Serra Mestre nato a Sabadell (Spagna) il giorno 28 luglio 1987, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en medicina» rilasciato in data 26 settembre 2011 dalla Universidad de Navarra - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en medicina» rilasciato dalla Universidad de Navarra - Spagna - in data 26 settembre 2011 al sig. Josep Maria Serra Mestre, nato a Sabadell (Spagna) il giorno 28 luglio 1987, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Josep Maria Serra Mestre è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A03277

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Konstantinos Beis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° marzo 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Konstantinos Beis nato a Volos (Grecia) il giorno 12 novembre 1972, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ορθοπαιδική» rilasciato in data 20 gennaio 2012 dalla Repubblica Ellenica - Distretto di Attica - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Preso atto che il sig. Konstantinos Beis è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli studi di Bologna e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli studi di Bologna nella prima sessione dell'anno 2002;

Preso atto che il sig. Konstantinos Beis non risulta iscritto in Italia presso un ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ορθοπαιδική» rilasciato dalla Repubblica Ellenica - Distretto di Attica - Grecia - in data 20 gennaio 2012 al sig. Konstantinos Beis, nato a Volos (Grecia) il giorno 12 novembre 1972, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Konstantinos Beis in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A03278

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sara Timor Berdejo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sara Timor Berdejo nata a Clermont - Ferrand (Francia) il giorno 21 luglio 1984, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en medicina» rilasciato in data 3 febbraio 2012 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en medicina» rilasciato dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - in data 3 febbraio 2012 alla sig.ra Sara Timor Berdejo, nata a Clermont - Ferrand (Francia) il giorno 21 luglio 1984, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Sara Timor Berdejo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A03279

DECRETO 21 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Judo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 22 agosto 2006 presentata dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Boreal» contenente la sostanza attiva abamectina;

Visti i documenti con i quali l'impresa comunica il cambio di composizione, in corso di registrazione, sostituendo la sostanza attiva abamectina con la sostanza attiva lambda cialotrina;

Visti i documenti con i quali l'impresa ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in corso di registrazione in «Judo»;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/EC della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sapec Agro S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 7 settembre 2011, prot. 28731, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Sapec Agro S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Judo» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato JUDO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25; l 0.25-1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Sapec Agro S.A. - Setúbal - Portogallo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13486.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

JUDO

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 9,4 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n......del.....
Taglie: 25 ml, 0.25, 1, 5 l
Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si tratta di colture orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.

CARATTERISTICHE

JUDO è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. JUDO unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

JUDO si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. JUDO si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Pomodoro, zucchino.	3 giorni
Lattuga, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles Melo, pero Pesco, albicocco, nettarine Nocciolo	7 giorni
Patata	15 giorni
Vite	21 giorni
Mais	28 giorni
Avena, frumento, orzo	30 giorni

AGITARE PRIMA DELL'USO

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 NOV. 2011

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)	Dose (ml/ha)	n. trattamenti	Intervallo tra i trattamenti
Drupacee (Albicocco, Pesco, nettarina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-150	1	-
	Mosca della frutta	15 - 25	150-250	1	-
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20	150-200	1	-
	Carpocapsa	15 - 25	150-250	1-2	14 giorni
	Psilla del pero	20 - 25	200-250	1-2	14 giorni
Nocciolo	Balanino	20 - 25	200-250	1	-
Vite	Tignola e tignoletta	25-30	250-300	1	-
	Cicaline	15 - 25	150-250	1	-
Cereali (Avena, frumento, orzo)	Afidi	15-20	150-200	1	-
Mais	Piralide	20-25	200-250	1	-
	Afidi	15-20	150-200	1	-
	Nottue	10-12,5	100-125	1	-
Lattuga	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
Zucchini	Afidi	10-15	100-150	1	-
Pomodoro	Lepidotteri	15-20	150-200	1-3	14 giorni
	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Patata	Dorifora	15-20	150-200	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Brassicaceae (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles)	Lepidotteri	15-20	150-200	1	-
	Afidi	10-15	100-150	1	-
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Floreali ed ornamentali	Afidi	10-15	100-150	1	-

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Eliminare le infestanti prima della fioritura.

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

2 1 NOV. 2011

JUDO

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	9,4 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n......del.....

Taglie: 25 ml

Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si tratta di colture orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 NOV. 2011

12A02891

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 marzo 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Aegean Airlines S.A. (Decreto n. 64626).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 gennaio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Aegean Airlines S.A., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1º febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società di cui trattasi, della sede di Roma e di Malpensa (Varese);

Viste le istanze con la quale la società Aegean Airlines S.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1º febbraio 2011 al 31 luglio 2011 e per il semestre dal 1º agosto 2011 al 31 gennaio 2012, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società di cui trattasi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º febbraio 2011 al 31 luglio 2011 e dal 1º agosto 2011 al 31 gennaio 2012, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società Aegean Airlines S.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 gennaio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società Aegean Airlines S.A., di sede di Roma e Malpensa (Varese) cui:

4 lavoratori di Roma - aeroporto L. da Vinci Fiumicino - Matricola INPS: 7043743411;

4 lavoratori aeroporto di Malpensa (Varese) - Matricola INPS: 4964852402,

per il periodo dal 1º febbraio 2011 al 31 luglio 2011.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 gennaio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società Aegean Airlines S.A., di sede di Roma e Malpensa (Varese) cui:

4 lavoratori di Roma - aeroporto L. da Vinci Fiumicino - Matricola INPS: 7043743411;

4 lavoratori aeroporto di Malpensa (Varese) - Matricola INPS: 4964852402,

per il periodo dal 1º agosto 2011 al 31 gennaio 2012.

Pagamento diretto: NO

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 5.

La società Aegean Airlines S.A., è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

12A03275

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Serenità Assistenza società cooperativa sociale in liquidazione», in Solferino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 130 del 16 aprile 2010 con il quale la Società cooperativa Serenità Assistenza Società cooperativa sociale, in liquidazione, con sede in Solferino (MN) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Sarcina, nato a Roma il 14 giugno 1974, ivi domiciliato, in via Mario Fani, n. 86, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02877

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Edilfaraoni», in Treviglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione dei Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 18 novembre 2008 con il quale la società cooperativa «Edilfaraoni», con sede in Treviglio (Bergamo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (Foggia) il 6 maggio 1954, ivi domiciliato in via Pio La Torre n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02879

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Systema società cooperativa», in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 316/2010 del 9 settembre 2010 con il quale la società cooperativa «Systema Società cooperativa», con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sandro Scodeller ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 4 luglio 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963 domiciliato in Roma, via M. Rapisardi n. 42/c, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Sandro Scodeller dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02880

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Confezioni Alì soc. coop. a r.l.», in Cornedo Vicentino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 302/2011 del 28 giugno 2011 con il quale la società cooperativa «Confezioni Alì Soc. coop. a r.l.», con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianni Giglioli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 25 luglio 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963 domiciliato in Roma, via M. Rapisardi n. 42/c, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gianni Giglioli rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02881

DECRETO 15 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Le Palme», in Capua.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Le Palme» costituita in data 11 aprile 2002, codice fiscale n. 02861440614, con sede in Capua (Caserta) si è sciolta e posta in liquidazione il 31 ottobre 2009;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuata dal revisore di Confcooperative in data 27 aprile 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Oreste Trudi, nato a Napoli il 7 novembre 1957, con studio in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 72, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Le Palme», con sede in Capua (Napoli) codice fiscale n. 02861440614, in sostituzione del sig. Ciro Ferrone revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02878

DECRETO 15 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società «Vima Trasporti», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Vima Trasporti» costituita in data 22 ottobre 1998, codice fiscale n. 07626860014, con sede in Torino, si è sciolta e posta in liquidazione il 19 marzo 2008;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 10 febbraio 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio in Torino, corso Castelfidardo n. 21, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Vima Trasporti», con sede in Torino, codice fiscale n. 07626860014, in sostituzione del sig. Vincenzo Magnati revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02882

DECRETO 15 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Piano», in Casola in Lunigiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Il Piano» costituita in data 12 febbraio 1988, codice fiscale n. 00510990450, con sede in Casola in Lunigiana (Massa-Carrara) si è sciolta e posta in liquidazione il 30 luglio 2008;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore di Confcooperative in data 18 maggio 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio in Massa, viale Democrazia n. 2, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il Piano», con sede in Casola in Lunigiana (Massa-Carrara) codice fiscale n. 00510990450, in sostituzione della sig.ra Alfonsina Bonomi revocata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2012.

Modifiche al provvedimento 6 febbraio 2004, recante le modifiche al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 13, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di presidenza del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni e integrazioni recante regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 recante l'organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Vista la delibera adottata nella seduta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 30 settembre 2011, con cui sono stati modificati gli articoli 20 e 21 del predetto regolamento;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 6 febbraio 2004

1. All'art. 20 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola «generale» è sostituita dalle parole «del Consiglio di Presidenza»;

b) al comma 2, le parole «nella prima seduta successiva alla Comunicazione del Presidente» sono soppresse.

2. All'art. 21 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola «generale» è sostituita dalle parole «del Consiglio di Presidenza»;

b) al comma 2, la parola «generale» è sostituita dalle parole «del Consiglio di Presidenza»;

c) al comma 2, le parole «qualora sia previsto il previo parere del Consiglio» sono soppresse.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

Il Presidente: CORAGGIO

12A03412

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI - PESCARA

DECRETO RETTORALE 14 marzo 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982, ed in particolare l'art. 5 che ha istituito, tra l'altro, questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale è stato emanato lo Statuto di Ateneo;

Vista la legge n. 240 del 29 dicembre 2010 e successive modificazioni, che ha definito nuove Regole di governance degli Atenei, da recepire attraverso la revisione degli Statuti;

Atteso che questo Ateneo, a seguito dell'esame svolto, per gli aspetti di competenza, dall'apposita Commissione all'uopo costituita, e dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, nelle rispettive sedute del 24 agosto 2011 e 25 agosto 2011, ha varato il nuovo testo statutario, al fine di conformarsi alla riforma universitaria introdotta con la citata legge n. 240/2010;

Atteso che tale testo è stato trasmesso, con nota del 25 agosto 2011 prot. n. 6125 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il previsto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Atteso che il M.I.U.R., all'esito del controllo, con nota prot. n. 5414 del 23 dicembre 2011, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al testo statutario;

Preso atto del contenuto delle osservazioni ministeriali;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 febbraio 2012 che, tenuto conto delle predette osservazioni , ha approvato l'adozione definitiva del nuovo Statuto dell'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2012;

Sentito il Direttore Generale;

Decreta:

Articolo unico

È emanato il nuovo Statuto dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 14 marzo 2012

Il rettore: CUCCURULLO

Statuto dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio» Chieti-Pescara

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazione e sede

L'Università degli Studi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara è un'Istituzione di alta cultura, con personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ateneo, istituito dall'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha la propria sede legale in Chieti e opera nelle sedi istituzionali di Chieti e Pescara.

Il sigillo dell'Università, che si ispira alla scultura di Pietro Cascella collocata nei campus di Chieti e di Pescara, riproduce la testa della dea Minerva su capitello semplice che porta l'iscrizione «Università degli Studi "G. d'Annunzio"», con sovraimpresso l'acronimo «Ud'A».

Art. 2.

Finalità

L'Università, in conformità ai principi della Costituzione, ha come proprio fine la ricerca scientifica e la formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonché - per i corsi di laurea che la contemplano - l'assistenza sanitaria.

L'Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l'istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di insegnamento, nonché la piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi.

L'Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche nella prospettiva dell'interazione tra le culture e della generazione di spinoff.

Art. 3.

Autonomia e fonti

L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, normativa, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

Il presente Statuto, adottato in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Università «Gabriele d'Annunzio».

L'Università detta le norme regolamentari, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 69 e ss. del presente Statuto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto stesso e ispira la propria azione a criteri di sostegno della ricerca di base, qualità e promozione del merito, conformandosi ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa.

Art. 4.

Diritto allo studio

L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari:

a) promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di altri enti pubblici e privati, i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo l'esercizio del diritto allo studio;

b) organizza attività e servizi per l'orientamento agli studi universitari, anche con la collaborazione degli studenti;

c) favorisce iniziative volte ad agevolare la formazione culturale e professionale degli studenti, anche mediante l'insegnamento a distanza.

Art. 5.

Collaborazioni istituzionali, federazioni e fusioni di Atenei

L'Università, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto, assume iniziative scientifiche e didattiche (anche congiunte) con enti e strutture, pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, stipulando con i medesimi convenzioni o accordi di collaborazione.

L'Ateneo promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici e privati, finalizzato a valorizzare l'attività scientifica, didattica e assistenziale.

L'Università può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi comprese le scuole speciali di tecnologia (Istituti Tecnici Superiori).

Art. 6.

Capacità negoziale

L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme di contabilità pubblica.

L'Ateneo può inoltre costituire fondazioni e partecipare ad organismi societari di capitale, associativi e consortili, anche di diritto privato, sia in Italia, sia all'estero, concorrendo a mantenere e migliorare gli equilibri economici e finanziari necessari all'ordinato perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Le somme acquisibili a qualsiasi titolo dagli organismi partecipati saranno destinate unicamente a finalità istituzionali, e l'Università non potrà in nessun caso assumere l'impegno e l'onere della copertura delle perdite sofferte da detti organismi.

Sempre che sussista e venga attestata la convenienza economica e la conformità a un pubblico interesse, nell'esercizio della propria capacità negoziale l'Università può, in particolare:

a) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

b) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Università ed il rispetto per le proprie finalità istituzionali;

d) avvalersi della fondazione Università «Gabriele d'Annunzio», istituita ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254;

e) partecipare a gare di appalto per la fornitura di servizi, consulenze e progettazione compatibili con le proprie attività istituzionali, purché ciò non sia di pregiudizio alla libertà di ricerca e di insegnamento e allo svolgimento delle relative attività, in base a criteri di qualità e merito, efficacia ed efficienza.

L'Università, infine, allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, può stipulare, su richiesta dei Dipartimenti interessati, contratti per attività di insegnamento, nel rispetto dei limiti e delle procedure disciplinati dall'art. 23 della legge n. 240 del 2010.

Art. 7.

Attività culturali, ricreative e sociali

L'Università promuove attività a scopo culturale, ricreativo e sociale per il personale universitario e per gli studenti, comprese quelle gestite in forma autonoma, anche predisponendo le strutture necessarie e attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni.

L'Ateneo favorisce iniziative senza fini di lucro, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attività sportive e del tempo libero; promuove la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività di sviluppo.

L'Università può attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative, anche studentesche, per supportare i propri servizi.

Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'Ateneo può altresì promuovere ed organizzare attività culturali e formative a favore di soggetti terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati.

Art. 8.

Principi in materia di organizzazione amministrativa

L'Università si avvale di strutture gestionali tecniche e amministrative, articolate in unità organizzativo-operative alle cui responsabilità sono preposti dirigenti; l'attività delle strutture è oggetto di periodica valutazione in termini di misurazione dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi assegnati.

L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile che l'Università attribuisce alle proprie strutture può essere piena o parziale, secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 9.

Principi in materia di ordinamento del personale

L'Università valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture e ne promuove la formazione continua. Adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa secondo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

L'Ateneo ha rapporti stabili con le rappresentanze sindacali unitarie per le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale e all'ambiente di lavoro, e recepisce le norme della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'Università, nel rigettare ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire i diritti fondamentali dell'individuo e la pari opportunità nell'ambito del lavoro e della formazione.

L'Ateneo promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche istituendo idoneo servizio di monitoraggio.

Art. 10.

Pari opportunità

L'Ateneo, in applicazione del dettato Costituzionale, si impegna a promuovere la realizzazione di pari opportunità uomo/donna nell'accesso agli studi, alla ricerca e al lavoro, nella progressione di carriera, nell'accesso agli uffici e agli organi di governo e di controllo, e in ogni altro aspetto della vita accademica.

L'Ateneo si adopera per creare una cultura diffusa di integrazione positiva delle persone nella comunità universitaria, favorendo la sensibilizzazione ai problemi delle pari opportunità con riguardo a tutti i potenziali fattori di discriminazione, anche attraverso l'adozione di un linguaggio rispettoso dei generi in tutte le comunicazioni e i documenti ufficiali.

Art. 11.

Trasparenza

L'Università promuove il libero confronto al proprio interno, favorisce la trasparenza delle attività istituzionali ed amministrativo-contabili e garantisce adeguata pubblicità alle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici, anche attraverso il sito di Ateneo o altri strumenti telematici, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali. I medesimi criteri vengono applicati con riferimento alla pubblicità delle decisioni che comportano ripartizione delle risorse.

Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali contemplati nel presente Statuto e l'accesso ai documenti amministrativi possono essere effettuati, da chi ne abbia titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Art. 12.

Diffusione del sapere

L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

L'Università, con apposito Regolamento, si impegna a favorire l'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 13.

Internazionalizzazione della ricerca e dei corsi di studio

L'Università riconosce il fondamentale ruolo dei processi di internazionalizzazione nel campo della ricerca scientifica e della didattica ed adotta ogni strumento utile a favorire la costituzione di reti di collaborazione, accordo e interscambio culturale al fine della più diffusa circolazione a livello internazionale dei professori, dei ricercatori, degli studenti, del personale tecnico-amministrativo compresi i collaboratori esperti linguistici, e dei prodotti della ricerca.

A tal fine, l'Università:

a) promuove ogni iniziativa utile alla definizione di curricula scientifici e didattici finalizzati al conseguimento di titoli accademici multipli o congiunti e all'accoglienza di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi;

b) incoraggia, sostiene ed agevola la libera circolazione del capitale umano, intellettuale, economico-finanziario e tecnologico per lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca teorica ed applicata, anche attraverso l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'art 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010;

c) incoraggia, sostiene ed agevola l'attivazione di insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione in lingua straniera;

d) promuove il pieno bilinguismo italiano-inglese per ogni sua attività e procedura e l'avvio di programmi e corsi di studio accessibili a studenti di ogni nazionalità, per i quali sia richiesta esclusivamente la conoscenza della lingua inglese ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010; promuove, inoltre, l'attivazione di insegnamenti e di corsi di studio bilingui, in accordo con gli indirizzi dell'UE tendenti a favorire il plurilinguismo e la valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali; favorisce e promuove l'insegnamento e l'utilizzo delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri, in particolare attraverso l'attività del Centro linguistico di Ateneo;

e) sviluppa politiche d'internazionalizzazione sia per il territorio in cui ha sede legale sia per attivare all'estero strutture didattiche, di ricerca e di promozione scientifico-culturale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ATENEO

Art. 14.

Organi di governo dell'Ateneo

Sono organi di governo dell'Ateneo:

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) il Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato, di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240 del 2010 e agli articoli 15, 21 e 26 del presente Statuto, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 15.

Il Rettore

Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

Le funzioni di Rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito.

Il professore eletto Rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Il Rettore può richiedere al Senato Accademico una parziale riduzione dei compiti didattici per la durata della carica.

Al Rettore è corrisposta un'indennità di carica il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16.

Elezione del Rettore

Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo «G. d'Annunzio», comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

L'elettorato attivo è attribuito:

a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;

b) ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato;

c) al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato;

d) ai componenti della Consulta degli studenti.

Per ciascuna delle componenti indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera *a)*.

L'elezione è indetta dal Decano, tra il primo maggio ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza del mandato.

Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, l'elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall'intervenuta cessazione.

Il Rettore, o il Decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il più giovane dei quali funge da segretario.

Il Presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il Rettore eletto.

La votazione per l'elezione del Rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto. L'elettorato attivo è computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.

Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il Rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per i cinque successivi.

Art. 17.

Attribuzioni del Rettore

Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

In particolare, il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo, nonché quelli interni delle singole strutture, e le loro successive modifiche;

c) vigila sul buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;

d) stipula ogni contratto o convenzione di sua competenza e, in particolare, su proposta dei Dipartimenti interessati, i contratti per le attività di insegnamento ex art. 23 legge n. 240 del 2010, che il Senato Accademico sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) acquisito il parere obbligatorio del Centro Linguistico di Ateneo, conferisce gli incarichi ai lettori di scambio, ex art. 26 della legge n. 240 del 2010, su proposta dei Dipartimenti interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

g) nomina i componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e i componenti interni ed esterni del Nucleo di Valutazione, scegliendoli all'interno della rosa di candidati individuata dal Senato Accademico;

h) nomina i componenti e i Presidenti (o Direttori) degli organi collegiali e i titolari di incarichi istituzionali;

i) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, tenuto conto delle proposte e dei pareri obbligatori del Senato Accademico per quanto attiene alle competenze di tale organo;

j) avvia i procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010 e dall'art. 34 del presente Statuto e irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

k) conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nell'Università;

l) adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasione della prima loro seduta successiva all'adozione del provvedimento.

Il Rettore esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dal presente Statuto ad altri organi.

Art. 18.

Prorettori e delegati

Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, uno o più Prorettori, uno dei quali con funzioni vicariali, e può delegare tra i docenti di ruolo a tempo pieno specifiche materie e funzioni.

Le funzioni di Rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione di cui all'art. 16, comma 5, del presente Statuto, le funzioni del Rettore sono temporaneamente esercitate dal Decano dei professori di prima fascia, il quale provvede ad indire l'elezione del nuovo Rettore, che deve comunque aver luogo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione.

Art. 19.

Senato Accademico

Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) diciassette professori di ruolo di I e di II fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, di cui almeno sette Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di I e II fascia, ex art. 20 del presente Statuto;

c) tre ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ex art. 20 del presente Statuto;

d) due rappresentanti dei dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dal personale tecnico-amministrativo di ruolo e dai collaboratori ed esperti linguistici, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

e) quattro rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Senato Accademico delibera in composizione ristretta nelle materie previste dalla legge.

Alle sedute del Senato partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.

Art. 20.

Elezione dei componenti del Senato Accademico

I procedimenti elettorali delle diverse componenti elettive del Senato Accademico, eventualmente da svolgersi secondo modalità telematiche, sono disciplinati dal Regolamento generale d'Ateneo.

Quanto ai componenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 19 del presente Statuto, ai fini dell'attribuzione dei diciassette seggi previsti sono individuati ed eletti in via prioritaria i sette Direttori di Dipartimento più votati. A completamento sono individuati ed eletti gli ulteriori dieci professori più votati, afferenti in via prioritaria a Dipartimenti non rappresentati in Senato Accademico dai rispettivi Direttori, e comunque a settori scientifico-disciplinari tali da garantire la massima copertura delle diverse aree scientifico-disciplinari previste dal CUN, e presenti nell'Ateneo. Il Regolamento stabilisce il numero minimo di voti per l'eleggibilità dei componenti suddetti. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza.

I tre componenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 19 del presente Statuto sono eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato in tre distinti collegi, composti rispettivamente da tutti i ricercatori appartenenti alle tre distinte macroaree di séguito indicate:

1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;

2) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree: 05, 06, 07;

3) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree: 10, 11, 12, 13, 14.

Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza per un ricercatore appartenente alla propria macroarea.

Art. 21.

Durata

Il Senato Accademico dura in carica tre anni e viene rinnovato contestualmente in tutti i suoi componenti.

Il mandato dei componenti è di durata triennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

I Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico decadono con la scadenza del mandato di Direttore solamente nel caso in cui il numero dei Direttori di Dipartimento nel Senato scenda al di sotto di sette. Nel caso in cui il numero dei Direttori di Dipartimento nel Senato scenda al di sotto di sette e negli altri casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente Statuto, la sostituzione ha luogo mediante nuove elezioni.

Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente Statuto, i rappresentanti eletti dei professori di ruolo vengono sostituiti mediante nuove elezioni.

I rappresentanti eletti dei ricercatori a tempo indeterminato decadono con la modifica del ruolo e dell'afferenza alla specifica macroarea. In questo e negli altri casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente Statuto, vengono sostituiti dal primo dei ricercatori non eletti.

Nei casi di cui all'art. 66 del presente Statuto, i rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

Art. 22.

Attribuzioni del Senato Accademico

Il Senato Accademico svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

In particolare, il Senato Accademico:

a) formula proposte obbligatorie in materia di:

didattica, ricerca e servizi agli studenti;

attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie;

b) esprime pareri obbligatori nelle materie elencate alla precedente lettera *a)*;

c) formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo, che il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università;

e) approva lo Statuto di Ateneo, il Regolamento generale di Ateneo e le loro successive modifiche, nonché, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, gli altri regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture didattiche e di ricerca;

f) esprime parere obbligatorio sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) approva il codice etico;

h) decide sulle violazioni del codice etico, su proposta del Rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;

i) designa il Presidente del Nucleo di Valutazione, il Direttore della Scuola Superiore «Gabriele d'Annunzio», il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo e il Direttore del Museo dell'Università, nonché i titolari delle altre cariche specificatamente rimesse alla sua competenza dal presente Statuto;

j) individua la rosa di candidati tra i quali il Rettore provvede a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti interni ed esterni del Nucleo di Valutazione;

k) sottopone, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere obbligatorio degli altri Dipartimenti che comprendono i settori scientifico-disciplinari oggetto delle richieste ovvero delle proposte di cui alla presente lettera;

l) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo;

m) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e le Scuole ove costituite e risolve le eventuali questioni legate all'utilizzo delle risorse dell'Ateneo per garantire l'offerta formativa, sentito il Nucleo di Valutazione;

n) formula proposte e pareri in ordine:

1) alla stipula di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate;

2) alla stipula di contratti e convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con enti pubblici e privati;

3) alla costituzione e/o partecipazione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, nonché a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia, sia all'estero;

4) alla costituzione di Centri Interdipartimentali, di Ateneo e Interateneo, ex art. 61 del presente Statuto, su iniziativa dei Dipartimenti interessati;

o) propone la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, secondo le modalità stabilite dall'art. 23 del presente Statuto;

p) approva la proposta di conferimento delle lauree ad honorem, da parte dei Dipartimenti, da inviare al Ministero;

q) ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo;

r) esprime parere vincolante sull'ammontare delle indennità di carica per i componenti del Consiglio di Amministrazione;

s) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

t) esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

u) esprime proposte e pareri obbligatori in merito alla realizzazione di federazioni o fusioni con altri Atenei, enti o Istituzioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'art. 5 del presente Statuto.

Il Senato Accademico esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal Rettore.

Art. 23.

Mozione di sfiducia

Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

Il Decano indice le votazioni sulla mozione di sfiducia entro trenta giorni dall'approvazione della mozione stessa da parte del Senato Accademico e ne fissa lo svolgimento entro i successivi trenta giorni.

Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Statuto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

La mozione di sfiducia è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia, il Rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano.

Art. 24.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del presente Statuto;

c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico, scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del presente Statuto;

d) due rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 25.

Scelta dei componenti

I componenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 24 del presente Statuto sono nominati dal Rettore, con proprio decreto, senza distinzione tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo, all'interno di una rosa di dieci nomi individuata dal Senato Accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso interno, le cui modalità sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, secondo principi di massima diffusione dell'informazione a tutto il personale, anche mediante pubblicità sul portale dell'Ateneo.

I componenti di cui alla lettera *c)* dell'art. 24 del presente Statuto sono nominati dal Rettore, con proprio decreto, all'interno di una rosa di sei nomi individuata dal Senato Accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico, le cui modalità sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

Ai fini della scelta dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 24 del presente Statuto, i criteri della valutazione comparativa tra i candidati saranno costituiti dall'esperienza professionale di alto livello ovvero dal possesso di qualificate competenze in campo gestionale e/o contabile, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Nell'individuazione dei componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo si terrà prioritariamente conto di competenze ed esperienze elaborate, in campo nazionale e internazionale, nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali e di alta formazione, ovvero di enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo.

Nella nomina dei consiglieri deve essere rispettato, entro ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 26.

Durata

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

Il mandato dei consiglieri è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente Statuto, i componenti interni ed esterni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 24 del presente Statuto sono sostituiti secondo le modalità di scelta di cui all'art. 25 dello Statuto stesso e al Regolamento generale di Ateneo; i rappresentanti eletti degli studenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

Art. 27.

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, programmazione e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

In particolare, il Consiglio:

a) approva su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo dell'Università e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

d) delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, l'attivazione o soppressione di Dipartimenti, Scuole, corsi e sedi;

e) delibera in ordine al reclutamento del personale tecnico-amministrativo, in conformità con la programmazione triennale e con le esigenze di servizio;

f) conferisce e revoca (nei casi previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) l'incarico al Direttore Generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Direttore Generale;

h) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) infligge le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'art. 34 del presente Statuto;

l) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, le richieste di posti e le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e di coerenza con la programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione;

m) acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, approva per gli aspetti di sua competenza:

1) le federazioni o fusioni con altri Atenei, enti o Istituzioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'art. 5 del presente Statuto;

2) la costituzione e/o partecipazione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, nonché a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia, sia all'estero;

3) la costituzione di Centri Interdipartimentali, di Ateneo e Interateneo ex art. 61 del presente Statuto, proposta dal Senato Accademico su iniziativa dei Dipartimenti interessati;

4) i contratti e le convenzioni, ivi compreso quello del Direttore Generale, e i programmi edilizi dell'Ateneo;

n) delibera in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, su proposta del Senato Accademico;

o) nei limiti stabiliti dalla legislazione speciale in materia e dal presente Statuto, individua i destinatari dell'indennità di carica e ne delibera l'ammontare;

p) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e concernenti ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonché i provvedimenti in ordine alle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e della Consulta degli studenti;

q) delibera l'eventuale affidamento ad un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo, fatte salve le competenze riservate al Direttore Generale, ex art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

r) trasmette al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione esprime pareri, per quanto di sua competenza, sulle altre questioni ad esso sottoposte dal Rettore.

Art. 28.

Direttore Generale

L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali.

L'incarico di Direttore Generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.

Al Direttore Generale spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico conforme a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

Art. 29.

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore Generale attende, in conformità agli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché ai compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, il Direttore Generale:

a) attua le direttive degli organi di governo, in coerenza con il documento di programmazione triennale, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale;

b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;

c) è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e del personale tecnico-amministrativo; stabilisce, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione per quanto di loro rispettiva competenza, l'attribuzione del personale alle singole strutture; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali; approva i trattamenti economici accessori del personale dirigente in conformità alla valutazione della performance secondo la legislazione vigente;

d) svolge una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, esercitando, in caso di inerzia, il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti;

e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi e della corretta gestione delle risorse, nell'ambito delle sue competenze;

f) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità ad eventuali indirizzi del Rettore;

h) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

i) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta;

j) designa tra i Dirigenti dell'Ateneo o, in mancanza, tra i funzionari, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo II

ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 30.

Nucleo di Valutazione

L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

A tale scopo, presso l'Ateneo è costituito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, al quale sono attribuite, in particolare:

a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti;

b) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

d) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere merito e miglioramento della performance organizzativo-individuale;

e) l'acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, seguita dalla comunicazione ai docenti interessati dell'esito delle valutazioni e dalla trasmissione di un'apposita relazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) l'espressione di pareri in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio.

L'Università assicura al Nucleo le risorse necessarie, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e del presente Statuto, le modalità di funzionamento del Nucleo e le incompatibilità, sono definite da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, che prevede la costituzione di una specifica Segreteria Tecnica che assiste il Nucleo nell'espletamento delle sue attività.

Le eventuali modifiche al Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, acquisito il parere del Nucleo stesso.

Art. 31.

Composizione del Nucleo

Il Nucleo è composto da:

a) due docenti di ruolo dell'Università;

b) tre esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo;

c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla Consulta degli studenti tra i propri componenti.

I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito Internet dell'Università, sono scelti e nominati dal rettore all'interno di una rosa di candidati di elevata qualificazione professionale individuata dal Senato Accademico; durano in carica un triennio, con mandato rinnovabile. Almeno due dei componenti del Nucleo di valutazione devono essere esperti di valutazione anche non accademica.

Il Presidente del Nucleo viene designato dal Senato Accademico fra i componenti del Nucleo stesso e nominato con decreto rettorale.

Art. 32.

Collegio dei Revisori dei conti

Presso l'Ateneo è costituito un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, di cui almeno due devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili, e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente è nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e della finanze; un effettivo e un supplente sono scelti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

I componenti il Collegio sono nominati con decreto rettorale. Il loro mandato è triennale ed è rinnovabile una sola volta. È fatto divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università «G. d'Annunzio».

Il Collegio dei Revisori dei conti:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

b) verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;

c) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

d) formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Direttore Generale su contratti e su convenzioni.

Ai revisori dei conti è corrisposta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 33.

Collegio di disciplina

È istituito presso l'Università un Collegio di disciplina composto da tre sezioni costituite da tre componenti effettivi e un componente supplente, eletti, rispettivamente, tra i professori di ruolo di prima fascia, i professori di ruolo di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno.

Le modalità di elezione del Collegio sono regolate dal Regolamento generale di Ateneo. Le modalità di funzionamento del Collegio e delle sezioni sono fissate da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Il Collegio di disciplina resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, che è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un delegato scelto tra i componenti del Collegio.

La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il componente del Collegio deve astenersi:

a) se è parente o affine entro il quarto grado del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

b) se ha un interesse personale nel procedimento o se il professore o ricercatore sottoposto a procedimento è debitore o creditore di lui o dei suoi prossimi congiunti;

c) se vi è un'inimicizia grave fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e il professore o ricercatore sottoposto a procedimento;

d) se il componente del Collegio o alcuno dei suoi prossimi congiunti è offeso dall'infrazione disciplinare;

e) se il componente del Collegio ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.

Il componente del Collegio di disciplina può essere ricusato per le stesse fattispecie di cui al comma precedente.

La ricusazione è proposta con dichiarazione comunicata al Presidente del Collegio prima dell'adunanza fissata per l'audizione dell'incolpato. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il Presidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se è ricusato il Presidente, sull'istanza di ricusazione decide il Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con l'eventuale sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio delibera con la maggioranza semplice dei voti dei componenti.

Art. 34.

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare innanzi al Collegio si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari.

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, che, qualora venga a conoscenza di fatti che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, provvede immediatamente alla contestazione scritta degli addebiti all'interessato e concede a quest'ultimo un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle sue deduzioni scritte.

Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura (tra quelle previste dagli articoli 87 e ss. del r.d. 31 agosto 1933, n. 1952), entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

Il Collegio di disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti:

a) procede all'audizione del Rettore o di un suo delegato, nonché del professore o del ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia;

b) esprime parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione alla sanzione da irrogare (che dovrà essere scelta esclusivamente tra quelle previste dagli articoli 87 e ss. del r.d. n. 1952 del 1933, sulla base dei principi generali di proporzionalità, gradualità e colpevolezza disciplinare) sia, eventualmente, sull'archiviazione del procedimento disciplinare;

c) trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

Il suddetto termine di trenta giorni è sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Collegio di disciplina che impediscono il suo regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del Collegio di disciplina, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti dal Collegio di disciplina al Consiglio medesimo. Tale termine è sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Consiglio di Amministrazione che impediscono il suo regolare funzionamento.

In ogni caso, il procedimento disciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando sia decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

Art. 35.

Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. È composto dagli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, secondo le modalità contenute nell'apposito Regolamento, in numero pari a uno ogni mille studenti complessivamente iscritti, ivi inclusi i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

La Consulta elegge al proprio interno il Presidente, che convoca e presiede le sedute; in caso di mancanza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dallo studente con maggiore anzianità di immatricolazione.

La Consulta è costituita con decreto del Rettore e dura in carica due anni accademici.

Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti nell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, nella Conferenza Regione-Università Abruzzese e nel Comitato Universitario Sportivo.

Art. 36.

Attribuzioni della Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

a) il Regolamento degli studenti dell'Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento generale di Ateneo;

b) la revisione dello Statuto;

c) le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo;

d) le deliberazioni degli organi centrali dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e a ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonché in ordine alle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

f) l'utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.

La Consulta degli studenti esprime parere obbligatorio su ogni altra materia ad esso riservata dallo Statuto e dalla normativa vigente.

I pareri di cui al presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione alla Consulta degli studenti della richiesta.

La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere della Consulta degli studenti e se ne discosti, deve essere motivata sul punto.

Art. 37.

Comitato Unico di Garanzia

L'Ateneo istituisce, in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il Comitato è composto da:

a) dodici componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo;

b) due rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

c) un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

I componenti di cui alla lettera *a)* sono per metà designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e per l'altra metà eletti, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. La componente eletta viene individuata al proprio interno per metà dal personale docente e per l'altra metà dal personale tecnico-amministrativo.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto su tutte le materie indicate dall'art. 38 del presente Statuto, ad eccezione di quelle che ineriscono strettamente il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente.

Il mandato dei componenti è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, dottorandi e specializzandi il cui incarico dura quattro anni, salvo che prima della scadenza cessi la loro qualità di studenti, dottorandi e specializzandi.

Art. 38.

Attribuzioni del Comitato

Il Comitato Unico di Garanzia:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità;

b) promuove in particolare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni, a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato, definendo criteri di valutazione condivisi, con la presenza paritaria negli organismi deputati alla valutazione;

d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

f) assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio;

g) può dotarsi di un proprio Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del Comitato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I

DIPARTIMENTI E SCUOLE

Art. 39.

Strutture didattiche e scientifiche fondamentali

L'Università si articola in Dipartimenti, quali centri primari della ricerca scientifica e dell'attività didattica.

Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono costituire strutture di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, denominate Scuole.

Art. 40.

Costituzione e soppressione del Dipartimento

Il Dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno trentacinque tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto stesso, su parere obbligatorio del Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico-amministrativo necessari per il suo funzionamento.

Il Dipartimento viene soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Sono motivi di soppressione la violazione di norme di legge, nonché la riduzione, per oltre un anno, del numero dei componenti a meno di trentacinque unità. In tal caso, il Senato Accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.

Art. 41.

Organizzazione del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non costituita nella scuola di riferimento.

Sulla base del proprio Regolamento, ciascun Dipartimento può, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, articolarsi al suo interno in sezioni.

Art. 42.

Composizione del Dipartimento

Al Dipartimento afferisce un numero minimo di professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque unità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto scientifico e didattico di costituzione del Dipartimento stesso.

Il periodo minimo di afferenza al Dipartimento è di un anno accademico. Nei due anni accademici successivi al primo, ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro Dipartimento dell'Ateneo da presentare al Rettore. Il Senato Accademico delibera in merito, previo parere favorevole dei Dipartimenti interessati. Sulle richieste presentate a decorrere dal terzo anno accademico, il Senato Accademico delibera previo parere favorevole del solo Dipartimento di destinazione.

Art. 43.

Attribuzioni del Dipartimento

Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie (quali, ad esempio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il Dipartimento è, dunque, titolare, nei riferiti limiti, di autonomia scientifica e didattica.

Ha, inoltre, autonomia gestionale e di budget nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme di legge e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente Statuto.

Dispone, altresì, di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

Art. 44.

Direttore di Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti al Dipartimento medesimo fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e resta in carica tre anni accademici; non può essere rieletto consecutivamente più di una volta e, in caso di rielezione, al termine del secondo incarico permane ineleggibile per la durata di un intero mandato.

La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica all'interno dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente eletto del Senato Accademico.

Al Direttore di Dipartimento è corrisposta una indennità di carica, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 giugno precedente la scadenza naturale del proprio mandato, il Direttore indice le elezioni del nuovo Direttore.

In tutti i casi di anticipata cessazione del Direttore dalla carica subentra, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano del Dipartimento, che deve indire la nuova elezione entro trenta giorni dall'intervenuta cessazione.

Art. 45.

Attribuzioni del Direttore di Dipartimento

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle rispettive delibere.

In particolare, il Direttore:

a) promuove e coordina le attività di ricerca, didattiche e organizzative del Dipartimento;

b) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;

c) controlla e vigila sulla qualità e il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento;

d) nomina le commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;

e) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;

f) tiene i rapporti con gli organi accademici;

g) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

Il Direttore esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore può designare un Vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo, facenti parte della Giunta del Dipartimento. Il Vicedirettore esercita le funzioni delegategli dal Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo.

Art. 46.

Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) dal Segretario amministrativo, con voto consultivo, che funge da segretario verbalizzante;

c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;

d) da un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione afferenti al Dipartimento;

e) da un rappresentante degli assegnisti afferenti al Dipartimento;

f) da tre a cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, come stabilito dal Regolamento di Dipartimento.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Su tutte le questioni riguardanti il personale docente, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio sono regolate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare determinate funzioni alla Giunta.

Art. 47.

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento:

a) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del Dipartimento;

b) delibera in merito all'utilizzo delle risorse, degli spazi e dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alla istituzione della Scuola nonché all'adesione e al recesso dalla Scuola stessa;

d) esprime parere obbligatorio sulla proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio avanzata dalla Scuola, alla quale eventualmente partecipi;

e) propone l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato, delle Scuole di specializzazione, dei master, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono al Dipartimento; ne organizza e gestisce l'attività;

f) delibera in merito alla costituzione dei Consigli di corso di studio e ai compiti ad essi delegati;

g) sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati e nel rispetto della normativa vigente, decide annualmente la programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;

h) delibera in merito all'attribuzione di responsabilità didattiche e compiti organizzativi ai docenti afferenti al Dipartimento, d'intesa con le Scuole ove istituite;

i) elabora il piano dell'offerta formativa e lo trasmette alla Scuola alla quale eventualmente partecipi e provvede all'attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti afferenti al Dipartimento;

j) nell'ambito del proprio piano di sviluppo della ricerca e della didattica, formula le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, che il Senato Accademico sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio della Scuola alla quale il Dipartimento stesso eventualmente partecipi;

k) per garantire il funzionamento dei corsi di studio, propone al Rettore la stipula dei contratti per attività di insegnamento, ex art. 23 della legge n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, ex art. 26 legge n. 240 del 2010, acquisito il parere del Centro Linguistico di Ateneo;

l) propone al Rettore la stipula di contratti e convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con enti pubblici e privati:

1) per svolgere prestazioni di ricerca, consulenza o servizio, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali e in conformità con il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

2) per avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

m) esprime parere obbligatorio sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica nonché sulle domande di trasferimento ad altra Università limitatamente ai professori associati e ai ricercatori;

n) esprime parere favorevole in merito alla mobilità in entrata e in uscita dei docenti afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del presente Statuto;

o) promuove e coordina le attività di ricerca del Dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;

p) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

q) propone ai competenti organi di Ateneo l'erogazione di assegni di ricerca finanziati con fondi di Ateneo;

r) propone il conferimento delle lauree ad honorem, secondo la procedura prevista nel presente Statuto;

s) sottopone il proprio Regolamento e le sue successive modifiche all'approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

t) adotta l'Ordinamento e il Regolamento dei corsi di studio, il Regolamento dei corsi di dottorato e le loro successive modifiche;

u) formula proposte e pareri in merito alla revisione dello Statuto, all'istituzione di nuovi Dipartimenti, alla formazione e revisione del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento della Scuola alla quale partecipi.

Il Consiglio di Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti, e tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del Dipartimento.

Art. 48.

Giunta di Dipartimento

La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore, ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e delibera in via definitiva su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, nonché sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento. Il suo mandato coincide con quello del Direttore.

La Giunta è costituita dal Direttore, che la convoca e la presiede, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel Consiglio di Dipartimento nelle proporzioni indicate dai regolamenti. Il Segretario amministrativo funge da segretario verbalizzante, con voto consultivo.

Art. 49.

Scuola

Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre, a maggioranza assoluta dei componenti, l'istituzione di strutture di raccordo, denominate Scuole, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge e del presente Statuto.

Ciascuna Scuola si riconosce in un progetto culturale-didattico che ne è la radice fondante, e lo sviluppa in coerenza con i motivi della sua istituzione.

La Scuola è istituita con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l'attivazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse necessarie, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività formative previste nel progetto della Scuola stessa.

I singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dalla Scuola stessa, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

La soppressione della Scuola è proposta dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei componenti. Sulla proposta di soppressione delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 50.

Organizzazione della Scuola

Sono organi delle Scuole:

a) la Giunta della Scuola;

b) il Presidente della Giunta;

c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 51.

Attribuzioni della Scuola

La Scuola:

a) formula proposte e osservazioni sui piani dell'offerta formativa elaborati dai Dipartimenti che costituiscono la Scuola;

b) coordina le attività didattiche dei corsi di studio, delle Scuole di specializzazione, dei master, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono alla Scuola stessa;

c) formula la proposta di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, di specializzazione e dei master che afferiscono alla Scuola stessa, da sottoporre al parere obbligatorio dei Dipartimenti che vi partecipano;

d) formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi partecipano;

e) gestisce i servizi comuni;

f) organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti;

g) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.

Qualora una Scuola sia istituita tra Dipartimenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali, queste saranno assunte dalla Scuola secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. La Giunta della Scuola, di cui all'art. 52 del presente Statuto, in accordo coi Dipartimenti interessati coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali. Compete alla Giunta della Scuola garantire un equilibrato sviluppo delle strutture in cui è articolata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo (ex art. 18 della legge n. 240 del 2010) e dei ricercatori a tempo determinato (ex art. 24 della legge n. 240 del 2010), deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi partecipano, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale.

Art. 52.

Giunta della Scuola

La Giunta della Scuola è composta da:

a) i Direttori dei Dipartimenti che la costituiscono o i loro delegati;

b) per ciascun Dipartimento che vi partecipi, un numero di professori e ricercatori pari al 10% dei professori e ricercatori afferenti ad esso, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i Presidenti o i Coordinatori dei corsi di studio, i componenti delle giunte dei Dipartimenti, ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola medesima, ove previste;

c) una rappresentanza degli studenti, inclusi gli specializzandi, eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

La Giunta, acquisiti i pareri dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, sottopone il Regolamento della Scuola e le sue successive modifiche all'approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta esercita tutte le attribuzioni conferite alla Scuola, fatte salve le attribuzioni del Presidente.

La partecipazione alla Giunta non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 53.

Presidente della Giunta

Le funzioni di Presidente della Giunta sono attribuite ad un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato o che opti per il tempo pieno, eletto dalla Giunta tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Presidente della Giunta è nominato con decreto del Rettore. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Il Presidente:

a) rappresenta la Scuola;

b) presiede la Giunta e ne predispone l'ordine del giorno;

c) dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta;

d) esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Scuola.

Il Presidente può designare un Vicepresidente, scelto tra i professori di ruolo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, facenti parte della Giunta.

Art. 54.

Commissione paritetica

In ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di Valutazione;

c) formulare parere obbligatorio sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

La composizione della Commissione è definita dal Regolamento di Dipartimento o della Scuola e deve garantire che:

1) i docenti siano designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola, nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia, area di ricerca e sede di servizio;

2) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento o coordinati dalla Scuola siano scelti tra i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento o delle Scuole, in conformità alla normativa vigente, nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche.

Il Consiglio o la Giunta nominano il Presidente della Commissione tra i docenti designati.

La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 55.

Corsi di studio

I corsi di studio sono istituiti e attivati con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessati e previo parere obbligatorio del Senato Accademico; il Consiglio di Amministrazione delibera, sentito il Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Allo scopo di coordinare e razionalizzare le attività didattiche e formative, le funzioni finalizzate all'attivazione, all'organizzazione e alla gestione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono attribuite al Dipartimento al quale afferiscono i docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi del corso stesso secondo le norme vigenti.

Nel caso in cui un corso di studio debba ricorrere a docenti di più Dipartimenti per il raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi, l'attivazione del corso è effettuata d'intesa tra tutti i Dipartimenti coinvolti, permanendo l'incardinamento, l'organizzazione e la gestione del corso nell'ambito del Dipartimento prevalente.

Eventuali questioni legate all'utilizzo delle risorse dell'Ateneo per garantire l'offerta formativa vengono risolte dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere della Scuola, ove esistente.

Art. 56.

Consigli di corso di studio

I Consigli di corso di studio svolgono i compiti loro delegati dal Consiglio di Dipartimento, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica dei corsi di studio, in conformità alla normativa vigente e al Regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio è composto dai docenti affidatari degli insegnamenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Presidente del Consiglio di corso di studio è eletto tra i professori di ruolo da tutti gli affidatari degli insegnamenti attivati nel corso di studio; è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, con mandato rinnovabile. Il Presidente del Consiglio di corso di studio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Capo II

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 57.

Scuola Superiore

La Scuola Superiore «Gabriele d'Annunzio» è una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo.

In particolare, essa:

a) valuta le richieste di istituzione dei dottorati di ricerca, verificandone la coerenza con i programmi e con gli obiettivi generali di studio e ricerca e ne propone l'attivazione, secondo le norme vigenti, al Senato Accademico;

b) cura tutti gli aspetti organizzativi dei dottorati di Ateneo, con attenzione particolare alle attività di internazionalizzazione e di valorizzazione applicativa della ricerca, avvalendosi, per tale ultimo aspetto, di una Commissione Spinoff-Brevetti.

La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Scuola Superiore sono definiti da uno specifico Regolamento approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

La Scuola Superiore gode di autonomia gestionale e di budget pari a quella dei Dipartimenti; la relativa gestione è affidata ad una specifica Segreteria tecnica. L'attività della Scuola è sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione.

Sono organi della Scuola Superiore:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) i rappresentanti degli studenti dei corsi di dottorato dell'Ateneo, eletti nel numero e secondo le modalità stabilite nel Regolamento della Scuola, in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza per area di ricerca e per sede di attività.

Il Direttore è designato dal Senato Accademico per un triennio tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che non siano Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole o Coordinatori di corsi di dottorato; il mandato è rinnovabile.

Il Consiglio, la cui composizione è definita dal Regolamento della Scuola, è costituito dai Coordinatori dei corsi di dottorato.

Art. 58.

Centro Linguistico di Ateneo

Il Centro Linguistico è una struttura autonoma di Ateneo di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri; in particolare:

a) organizza le attività didattiche e scientifiche nell'ambito dell'insegnamento delle lingue;

b) eroga servizi linguistici rivolti a studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, iscritti a master, laureati, specializzandi e perfezionandi dell'Ateneo;

c) svolge corsi d'aggiornamento per l'insegnamento delle lingue straniere, anche d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca;

d) predispone servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché per enti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici più efficaci e avanzati.

Il Centro Linguistico d'Ateneo è disciplinato da specifico regolamento, che prevede anche una verifica annuale di attività da parte del Nucleo di Valutazione; gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione è affidata ad una specifica Segreteria amministrativa.

Sono organi del Centro Linguistico d'Ateneo:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Il Direttore, designato dal Senato Accademico per un triennio, rinnovabile, è un professore a tempo pieno di prima fascia afferente a un settore scientifico-disciplinare linguistico, di comprovata esperienza e competenza nel campo gestionale, che non sia Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola o Coordinatore di dottorato.

Il Consiglio è costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente al Centro Linguistico di Ateneo, designati dal Senato Accademico, e tre rappresentanti eletti tra i collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato.

Il Centro è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 59.

Museo dell'Università

Il Museo dell'Università è una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale. In particolare il Museo:

a) gestisce l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio museale dell'Ateneo;

b) promuove la diffusione dell'informazione, anche mediante l'integrazione con il sistema museale nazionale ed internazionale;

c) promuove la tutela e la valorizzazione dei beni di proprietà dell'Ateneo di interesse storico artistico, culturale, naturalistico, didattico e scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Museo sono definiti da uno specifico Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Il Museo gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione è affidata ad una specifica Segreteria amministrativa.

L'attività del Museo è sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione.

Sono organi del Museo:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Il Direttore, designato dal Senato Accademico per un triennio, rinnovabile, è un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica e che non sia Direttore di Dipartimento, presidente di Scuola o Coordinatore di dottorato.

Il Consiglio è costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, designati dal Senato Accademico. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.

Il Museo è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 60.

Sistema bibliotecario d'Ateneo

L'Università promuove l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario e documentale, nonché la diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il servizio bibliotecario nazionale. Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo. L'organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da specifico Regolamento proposto dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche ed approvato dal Senato Accademico, che individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell'Ateneo.

Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

Il coordinamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo è assicurato dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche e da un dirigente dell'area delle Biblioteche che appartiene al ruolo del personale tecnico-amministrativo e partecipa con diritto di voto alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è costituita da docenti di ruolo nominati ogni tre anni dal Senato Accademico, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

Art. 61.

Centri Interdipartimentali, di Ateneo e Interateneo

Il Senato Accademico può proporre, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, l'istituzione di Centri Interdipartimentali, di Ateneo o Interateneo, finalizzati allo sviluppo di specifici programmi e progetti di ricerca scientifica ed operativa, nonché all'organizzazione di specifici percorsi formativi post-laurea di interesse di più Dipartimenti. L'istituzione dei suddetti Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce anche una eventuale dotazione finanziaria.

I Centri sono retti da specifici Regolamenti, approvati dal Senato Accademico. La loro gestione amministrativo-contabile è attribuita a uno dei Dipartimenti interessati al Centro stesso. L'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro è sottoposta a verifiche periodiche da parte del Nucleo di Valutazione.

Sono organi dei Centri:

a) il Direttore;

b) la Giunta.

Il Direttore e i componenti della Giunta, nel numero definito dal Regolamento del Centro, sono nominati con decreto rettorale, su proposta dei Dipartimenti interessati, tra i docenti di ruolo afferenti ai Dipartimenti stessi, e restano in carica tre anni.

I Centri possono stabilire con enti privati rapporti di collaborazione e di compartecipazione su specifiche iniziative, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

NORME COMUNI

Capo I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 62.

Disposizioni generali sugli organi collegiali

In mancanza di disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi collegiali e i relativi Regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi.

Art. 63.

Incompatibilità

Per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento limitatamente al Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) di essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di Specializzazione o di fare parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole stesse;

d) di rivestire un incarico di natura politica, per la durata del mandato;

e) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

Art. 64.

Convocazione

La convocazione degli organi collegiali è fatta dai rispettivi Presidenti (o Direttori). In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza (o direzione), la convocazione è effettuata dal Vicepresidente (o Vicedirettore), ove nominato dal Presidente (o Direttore), che ne assume la presidenza (o direzione).

La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti.

Qualora ne faccia motivata richiesta per iscritto la maggioranza dei componenti, l'organo viene convocato in seduta straordinaria.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, stabilito dal Presidente (o Direttore), che può essere enunciato anche per argomenti generali.

Art. 65.

Adunanze e deliberazioni

Le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti.

Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente (o Direttore).

Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese.

Le adunanze non sono pubbliche, ma resta fermo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto in materia di trasparenza.

Art. 66.

Cessazioni, dimissioni e decadenze

Nel caso di decadenza o anticipata cessazione di un componente di un organo collegiale, in via generale il subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato. Nel caso del Senato accademico il mandato dei subentranti ha termine alla scadenza dell'organo.

Le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto dell'organo competente.

Decade automaticamente dalle funzioni il componente che non partecipi per tre volte consecutive alle sedute degli organi in cui è eletto o designato, salvo che l'assenza sia dovuta a motivi gravi e documentati previsti dalla normativa vigente.

Per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione le sostituzioni avverranno con le modalità di cui rispettivamente agli articoli 21 e 26 del presente Statuto.

Art. 67.

Rappresentanze studentesche

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, viene garantita una rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, nonché nelle Scuole e nelle Commissioni paritetiche.

L'elettorato passivo viene attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, il cui incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Capo II

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 68.

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dei Consigli di Dipartimento e della Consulta degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36 del presente Statuto.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.168.

Le modifiche, emanate con decreto del Rettore, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il potere di iniziativa per la modifica dello Statuto spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica.

Art. 69.

Regolamenti

Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, in attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto, sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università e degli organi ad esse preposti, sono contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nei Regolamenti interni delle strutture stesse.

Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel Regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 70.

Regolamento generale di Ateneo

Il Regolamento generale di Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei componenti, assunti i pareri obbligatori dei Consigli di Dipartimento e della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36 del presente Statuto.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168 del 1989.

Il Regolamento generale di Ateneo e le sue successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del Regolamento spetta a tutti gli organi collegiali che partecipano ai procedimenti di formazione e di modifica, per quanto di interesse di ciascun organo.

Art. 71.

Regolamento didattico di Ateneo

Il Regolamento didattico di Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei componenti, assunti i pareri obbligatori dei Consigli delle strutture didattiche interessate, nonché della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36, del presente Statuto; sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341 del 1990.

Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del Regolamento spetta al Senato Accademico e ai Consigli delle strutture didattiche.

Art. 72.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le sue successive modifiche, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e dei Consigli di Dipartimento.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989.

Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le sue successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 73.

Regolamenti delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo

Le norme relative al funzionamento dei Dipartimenti, delle Scuole, delle altre strutture didattiche e di ricerca e delle strutture di servizio dell'Ateneo sono dettate dai Regolamenti interni delle strutture medesime. Tali Regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai Consigli delle strutture interessate, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo, e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

I Regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 74.

Regolamento degli studenti dell'Ateneo

Il Regolamento degli studenti dell'Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio della Consulta degli studenti e del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza.

Il Regolamento contiene le norme che regolano la funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio nonché agli altri corsi attivati nell'Università, attribuita al Rettore e agli altri organi o strutture interessati.

Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Sito dell'Ateneo.

Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del Regolamento spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di formazione e di modifica.

Art. 75.

Pareri

I pareri richiesti agli organi e alle altre strutture di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69; trascorso inutilmente tale termine la mancata espressione del parere non sarà considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell'organo competente.

Art. 76.

Codice etico

Il Codice etico, adottato dall'Università con delibera del Senato Accademico, afferma i valori fondamentali della comunità universitaria e ne garantisce il rispetto, in particolare riguardo ai diritti individuali e alle pari opportunità anche di genere, all'osservanza dello Statuto dei di-

ritti e dei doveri degli studenti universitari, e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e per regolare i casi di conflitto di interessi o di attribuzione della proprietà intellettuale.

Sugli illeciti deontologici che non ricadono sotto la competenza del Collegio di disciplina, ex art. 10 della legge n. 240 del 2010, o di altri organi competenti in materia di emanazione di provvedimenti disciplinari per il personale non docente o per gli studenti, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

Le sanzioni devono essere proporzionali alle violazioni commesse e vanno:

a) per il personale docente e non docente, dal rimprovero scritto, per le infrazioni di minore rilievo, alla sospensione per un biennio degli scatti di carriera, fino a comportare, nei casi di recidiva o di infrazione grave, l'impossibilità di rivestire incarichi istituzionali;

b) per gli studenti, dal rimprovero scritto, per le infrazioni di minore rilievo, alla sospensione temporanea dagli studi, fino a comportare, nei casi di recidiva o di infrazione grave, l'espulsione dall'Università, con segnalazione al Ministro.

L'applicazione delle sanzioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa del responsabile della presunta violazione.

I termini e i contenuti del procedimento finalizzato alla irrogazione delle sanzioni sono definiti all'interno del Codice etico.

Art. 77.

Comitati etici

L'Ateneo si dota di due Comitati etici con valenza tecnico-scientifica, che esprimono pareri obbligatori vincolanti sulla sperimentazione, rispettivamente, sull'uomo e sull'animale da laboratorio, in conformità con il decreto ministeriale 12 maggio 2006.

Art. 78.

Comitato per lo sport universitario

La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario, in conformità alla legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modifiche.

Il Comitato è composto:

a) dal Rettore dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;

b) da due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modifiche e integrazioni;

d) dal Direttore Generale dell'Università, o suo delegato.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le l. 28 giugno 1977, n. 394 e legge 3 agosto 1985, n. 429, con eventuali contributi degli studenti, con congruo fondo appositamente stanziato dall'Università e con i contributi di altri enti.

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79.

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 80.

Regolamenti

L'Università è tenuta ad adeguare i Regolamenti d'Ateneo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

I Regolamenti dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture didattiche e scientifiche devono essere adeguati entro i successivi centottanta giorni.

Decorsi i termini di cui al precedente comma, sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti.

Art. 81.

Dipartimenti

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, tutti i Dipartimenti dovranno costituirsi ai sensi degli articoli 41 ss. dello Statuto stesso. Le procedure di costituzione devono concludersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

Decorso tale termine, il Senato Accademico procede d'ufficio all'assegnazione a Dipartimenti regolarmente costituiti dei professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato che non risultino aver afferito ad alcun Dipartimento.

Art. 82.

Senato Accademico
e Consiglio di Amministrazione

Il Senato Accademico deve essere costituito, sulla base degli articoli 19 ss. del presente Statuto, dopo la costituzione dei Dipartimenti ai sensi degli articoli 41 ss., e comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. In fase di prima costituzione, il mandato del Senato Accademico avrà termine alla scadenza del terzo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito, sulla base degli articoli 24 ss. del presente Statuto, entro sessanta giorni dalla costituzione del nuovo Senato Accademico.

Art. 83.

Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati

I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi di governo.

I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti dei due organi, che saranno designati dai competenti organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile.

Art. 84.

Centri Interdipartimentali, di Ateneo e Interateneo

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Centri di ricerca non intradipartimentali devono adeguarsi ai contenuti dell'art. 61 dello Statuto stesso, assumendo una struttura interdipartimentale, di Ateneo o interateneo.

La gestione e il controllo dei Centri di ricerca a carattere intradipartimentale sono assunti in via esclusiva dal Dipartimento di afferenza.

12A03184

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2012)**, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.1.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;

d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».

2-bis. *All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, con legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole «Il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.» sono sostituite con le seguenti: «Lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata».*

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

3-bis. *All'articolo 180, comma 1*-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»;*

b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti».*

3-ter. *Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unifica-*

ta di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

4. (soppresso).

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-*ter (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti)*. — 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.

1-bis. *Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.*

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di *ventiquattro* mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione *ed espropriazione di* ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, *nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,* provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia *anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario*. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. *La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata*. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. *Tutti i commissari di cui al presente comma* svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 196 del 2010, come modificato dalla presente legge:

«7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione. *Lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata*. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è il seguente:

«5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.».

— Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge:

«1-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *adotta entro il 12 dicembre 2012*, a norma degli articoli 177, 178, 178-*bis* e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel

piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.*Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti*.».

— Il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

«Art. 195 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

b-*bis*) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216;

b-*ter*) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi:

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*ter*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera *p)*;

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *a)*;

n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;

s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;

t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;

u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;

v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.».

— Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 1 - *bis*

Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:

«3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termo distribuzione nel comune di Salerno».*

*3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite dalle seguenti: «per quello previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 8».*

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».

*5. Il comma 6-*bis *dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:*

*«6-*bis. *Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno).* — 1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

2-*bis*. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termo distribuzione nel comune di Salerno.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 8-*bis* del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8-*bis (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).* — 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e *per quello previsto dal comma 1-*bis *dell'articolo 8*, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«1. Entro il *30 giugno 2012* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«6-bis. *Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.*».

Art. 2.

Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente

*1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.*

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1130, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è il seguente:

«1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.».

— Il testo dell'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è il seguente:

«Art. 179 *(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)*. — 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della citata legge n. 689 del 1981:

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) *e* c)*, e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.*

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) *e* c)*, e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-*bis *del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.*

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto».*

*5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 185 del citato decreto legislativo n 152 del 2006 è il seguente:

«Art. 185 *(Esclusioni dall'ambito di applicazione)*. — 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera *a)*, 184-*bis* e 184-*ter*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):

«Art. 49 *(Utilizzo terre e rocce da scavo)*. — 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 240, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 240 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 264 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 264 *(Abrogazione di norme)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-*quinquies* come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*;

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

f) l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994;

i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

m) l'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";

n) lettera soppressa dall'articolo 2, comma 44, decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

— Si riporta il testo dell'allegato D alla Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:

«Allegato D

Elenco dei rifiuti istituto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

INTRODUZIONE

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi.

Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE.

2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità < o = 55 °C,

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.

Ai fini del presente Allegato per «sostanza pericolosa» si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per «metallo pesante» si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e` classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

(*Omissis*).».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A03488

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LODI

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lodi, con deliberazione n. 17 in data 23 febbraio 2012, ha nominato la dott.ssa Maria Paola Esposito, Segretario Generale facente funzioni, Conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12A02966

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale e alla cessazione dell'emissione di una serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 26 marzo 2012 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

1,10 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Giallo»;

1,60 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Oro»;

3,20 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

2,70 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi giudiziari;

0,35 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti al portatore.

Si rende noto, inoltre, che a decorrere dal 26 marzo 2012 sulla liquidità addizionale - rilevata come differenza positiva tra il saldo al 31 maggio 2012 ed il saldo al 29 febbraio 2012 dei libretti di risparmio postale nominativi ordinari - è riconosciuto un Bonus interessi lordi del valore di € 10 per ogni € 1.000 di incremento di saldo mantenuto in via permanente fino al 31 marzo 2013.

Ai fini del calcolo della liquidità addizionale, sono esclusi:

i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o cointestazione;

le somme rivenienti da rimborsi anticipati di buoni fruttiferi postali.

Il Bonus interessi sarà accreditato sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari con valuta 1° aprile 2013.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 26 marzo 2012 non ha più in emissione i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «N01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

12A03284

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2012, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2011 Febbraio	101,5	2,3	3,6
Marzo	101,9	2,5	4,0
Aprile	102,4	2,6	4,3
Maggio	102,5	2,6	4,2
Giugno	102,6	2,7	4,1
Luglio	102,9	2,7	4,4
Agosto	103,2	2,8	4,3
Settembre	103,2	3,0	4,6
Ottobre	103,6	3,2	5,0
Novembre	103,7	3,2	5,0
Dicembre	104,0	3,2	5,1
Media	*102,7*		
2012 Gennaio	104,4	3,2	5,4
Febbraio	104,8	3,3	5,6

12A03243

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto di centrale a ciclo combinato da realizzarsi in località Pian del Rigo, nel comune di Mileto.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-DEC-2012-0000052 del 13 marzo 2012 è stato archiviato il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da realizzarsi in località Pian del Rigo, nel comune di Mileto (VV), presentato dalla società Mileto Energia S.r.l., con sede in via del Corso, 262, Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: "http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html"; detta determinazioni direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A03281

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo ABICert S.a.s., in Miglianico ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 15 marzo 2012, l'organismo «ABICert S.a.s.», con sede in Miglianico (Chieti) - cap 66010 - Roma n. 112, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «prevenzione e sicurezza - ultime disposizioni».

12A03282

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbiflox 20 mg/ml»

Decreto n. 33 del 28 febbraio 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0222/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario MARBIFLOX 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini (vitelli) e suini.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. Novo Mesto, Šmariješka cesta 6, 8501 Novo Mesto – Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d. Novo Mesto, Šmariješka cesta 6, 8501 Novo Mesto – Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 50 ml. A.I.C. n. 104291012;

scatola contenente 1 flacone da 100 ml. A.I.C. n. 104291024.

Composizione:

1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Marbofloxacina 20 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

In vitelli per- ruminanti e ruminanti:

trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, and Mycoplasma bovis.

Suini:

trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, and Pasteurella multocida.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo a seguito di test di sensibilità.

Specie di destinazione:

Bovini (vitelli).

Suini.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Vitelli pre-ruminanti e ruminanti: 6 giorni;

Suini: 4 giorni;

Latte: Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Validità:

Validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Validità dopo prima apertura del confezionamento primario (flacone): 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03088

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbiflox 100 mg/ml»

Decreto n. 34 del 28 febbraio 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0222/002/DC

Specialità medicinale per uso veterinario MARBIFLOX 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. Novo Mesto, Šmariješka cesta 6, 8501 Novo Mesto – Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d. Novo Mesto, Šmariješka cesta 6, 8501 Novo Mesto – Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 50 ml. A.I.C. n. 104267012;

scatola contenente 1 flacone da 100 ml. A.I.C. n. 104267024;

scatola contenente 1 flacone da 250 ml. A.I.C. n. 104267036.

Composizione:

1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Marbofloxacina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini:

trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, and Histophilus sommi.

trattamento di forme acute di mastite indotta da ceppi di Escherichia coli sensibili alla marboflossacina, durante la lattazione.

Suini: trattamento della sindromie M.M.A. (Metrite, Mastite Agalassia) causata da ceppi batterici sensibili alla marboflossacina.

Specie di destinazione:

Bovini;

Suini.

Tempi di attesa:

Bovini

Iniezione intramuscolare (8 mg/kg singola somministrazione)

Carni e visceri: 3 giorni

Latte: 72 ore

Iniezione intramuscolare o sottocutanea (2 mg/kg singola iniezione giornaliera, per 3 giorni)

Carni e visceri: 6 giorni.

Latte: 36 ore.

Suini (scofe)

Iniezione intramuscolare

Carni e visceri: 4 giorni.

Validità:

Validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Validità dopo prima apertura del confezionamento primario (flacone): 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03089

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pane Toscano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pane Toscano», come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di promozione e tutela del Pane Toscano a Lievitazione Naturale, con sede c/o Confartigianato Livorno, via Lamarmora 4, 57122 Livorno ed ha acquisito il parere della Regione Toscana in merito alla richiesta di registrazione.

Esaminata la richiesta di registrazione esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pane Toscano"

Art. 1
(Denominazione)

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Pane Toscano» è riservata al pane che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
(Caratteristiche del prodotto)

La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l'esclusivo impiego del lievito madre (o pasta acida), dell'acqua e della farina di grano tenero tipo "0", contenente il germe di grano, prodotta da varietà di grano coltivate nell'areale di produzione di cui al successivo art. 3.
Il «Pane Toscano» D.O.P. all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

- *Forma e peso*: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 Kg, di forma romboidale, denominata localmente "filoncino"; pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 Kg o tra 1,80 e 2,20 Kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente "filone".
- *Spessore della forma*: compreso tra 5 e 12 cm;
- *Crosta*: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco;
- *Mollica*: di colore bianco, bianco-avorio, caratterizzata da un'alveolatura non regolare;
- *Profumo*: nocciola tostata;
- *Sapore*: "sciocco", cioè senza sale e leggermente acidulo;
- *Umidità*: non superiore al 30% in peso.

Art. 3
(Zona di produzione)

La zona di produzione e di confezionamento del «Pane Toscano » D.O.P. comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.

Art.4
(Prova dell'origine)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori della materia prima, dei molitori, dei panificatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo

Art. 5
(Metodo di ottenimento)

5.1 - Materia prima

La materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» D.O.P. è rappresentata da farina di grano tenero tipo "0", contenente il germe di grano, prodotta da varietà di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'art. 3.
Per la preparazione della farina da utilizzare per la produzione del «Pane Toscano» D.O.P. si utilizzano, da sole o congiuntamente, varietà a cariosside rossa (Centauro, Bilancia, Serio, Verna, Pandas) e varietà a cariosside bianca (Mieti, Mec, Marzotto, Bolero).
Possono altresì essere utilizzate le ulteriori varietà caratterizzanti la cerealicoltura toscana che risultano iscritte o al Repertorio regionale del germoplasma della Toscana o al Registro nazionale delle sementi come varietà da conservazione.
Al fine di ottenere la farina con le caratteristiche merceologiche e tecnologiche, di cui al successivo articolo 5.2, richieste per la preparazione del «Pane Toscano » D.O.P., le varietà di cui sopra vengono miscelate in modo tale che non oltre il 80% del grano venga da cultivar a cariosside rossa e non oltre il 50% da cultivar a cariosside bianca.

5.2 – Molitura

Il frumento tenero prodotto nell'areale delimitato, di cui al precedente art. 3, prima dello stoccaggio deve essere sottoposto a trattamenti di pre-pulitura durante i quali mediante l'aspirazione o con la ventilazione si allontanano le impurità leggere della massa, mentre con un successivo passaggio delle cariossidi attraverso vagli a maglie differenti viene garantito l'allontanamento delle altre impurità grossolane e minute.
La molitura è preceduta da un ulteriore trattamento di pulitura che assicura l'allontanamento degli eventuali corpi estranei rimasti dopo la pre-pulitura. Le cariossidi pulite vengono poi sottoposte alla bagnatura con acqua. Le cariossidi bagnate rimangono a riposo per almeno 8 ore in modo da garantirne un'idonea imbibizione e agevolare le successive operazioni di asportazione dei tegumenti evitando il danneggiamento del germe di grano.

Alla fase di bagnatura segue la molitura ad opera di molini a cilindri attrezzati con macchine dotate di una coppia di cilindri metallici di diametro differente tra loro, con plansichter e quanto necessario all'ottenimento di una farina di tipo "0", contenente il germe di grano.
La temperatura di esercizio all'interno dei macchinari di molitura durante il processo di lavorazione non deve superare i 40°C .
Subito dopo la molitura, la farina deve essere stoccata presso il molino per un periodo non inferiore a 10 giorni, a partire dalla fine della molitura, al fine di garantire lo svolgersi dei processi di maturazione.
È vietata l'aggiunta alla farina di qualsiasi tipo di additivo alimentare.
Le farine così ottenute, per essere destinate alla produzione di «Pane Toscano» D.O.P., devono avere le caratteristiche merceologiche e tecnologiche riportate di seguito:

Parametro	Valore
W (Chopin)	Compreso tra 160 e 230
P/L (indice)	Compreso tra 0,35 e 0,65
Assorbimento H_2O	Maggiore del 54%
C:D (tenuta al Brabender)	Maggiore di 9'
Falling Number	Maggiore di 260

Solo per la preparazione del lievito madre le farine potranno avere un valore di W(Chopin) superiore a quello indicato in tabella.

5.3 - Processo di panificazione

Il «Pane Toscano» D.O.P. si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con farina di grano tenero tipo "0", contenente il germe di grano, acqua e lievito naturale.
Il lievito naturale utilizzato per la produzione del «Pane Toscano» D.O.P. consiste in una porzione di impasto, proveniente da una precedente lavorazione, che conservato in un ambiente idoneo va incontro ad un graduale processo di fermentazione e di acidificazione. Questa porzione di pasta acida, il cosiddetto "lievito madre" o "madre", immessa in un nuovo impasto è in grado di provocarne la lievitazione.
Per garantire l'uniformità del processo produttivo e il mantenimento da parte del «Pane Toscano» D.O.P. delle caratteristiche di unicità, i panificatori per ricostituire il lievito madre utilizzano a tal fine uno specifico lievito madre, tal quale o liofilizzato, che viene aggiunto a farina di grano tenero tipo "0", con caratteristiche previste al paragrafo 5.2, e ad acqua. La componente microbiologica tipica del lievito madre è detenuta, su incarico del Consorzio di tutela, presso i laboratori di Microbiologia Agraria e Tecnologie Alimentari della Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa in ceppoteca o come lievito madre mantenuto presso strutture ad essa collegate.

Il metodo produttivo del «Pane Toscano» D.O.P. prevede per primo la preparazione della cosiddetta "biga", che serve per la moltiplicazione del "lievito madre". A tal fine si impasta la farina di grano tenero tipo "0", contenente il germe di grano, con acqua e lievito madre nelle seguenti proporzioni: ad ogni chilogrammo di farina bisogna aggiungere almeno 500 ml di acqua e almeno 200 grammi di lievito madre.
A questo punto occorre rinfrescare il lievito naturale per garantire il lievito madre per il giorno successivo. Dopo la preparazione la "biga" viene lasciata a riposo per un periodo di tempo non inferiore alle 8 ore
Successivamente la "biga" viene utilizzata come agente lievitate per la preparazione dell'impasto finale. A tal fine alla farina di grano tenero tipo "0", contenente il germe di grano, si aggiunge l'acqua e la biga nelle seguenti proporzioni: per ogni chilogrammo di farina si utilizzano almeno 550 ml di acqua e almeno 200 g di biga.
La lavorazione dell'impasto per il «Pane Toscano » D.O.P. può essere effettuata a mano o a macchina. L'impasto così preparato viene lasciato riposare almeno 20 minuti.
Segue la fase della spezzatura durante la quale l'impasto viene suddiviso in porzioni le cui dimensioni variano in funzione del peso e della forma, la cosiddetta "pezzatura", del prodotto finito. Alla spezzatura segue un periodo di riposo, della durata di almeno 15 minuti, che assicura una idonea ossigenazione delle porzioni di impasto preparate. Dopo questo periodo si procede alla preparazione dei "panetti", cioè alla formatura-modellatura delle porzioni di impasto precedentemente preparate, in funzione delle pezzature descritte nel precedente art. 2. I "panetti" successivamente, vengono lasciati riposare fino al raggiungimento dell'ottimale lievitazione per un periodo non inferiore alle 3 ore, trascorso il quale, le forme di pasta vengono messe in forno per la cottura.

Art. 6

(Elementi che comprovano il legame con l'ambiente)

Il territorio di produzione del «Pane Toscano» D.O.P. ha un andamento altimetrico degradante dall'interno verso la costa e da Nord verso Sud in un sistema che vede l'areale circoscritto dai rilievi appenninici che fanno da barriera alle perturbazioni provenienti da Est ed in particolare da Nord-Est mentre è interamente esposto ai venti ed alle precipitazioni provenienti da Ovest. Da un punto di vista climatico l'areale è caratterizzato da temperature e precipitazioni che lo rendono ben distinguibile da tutti i territori confinanti, esaminati a livello regionale, nel periodo di riferimento della coltivazione del frumento a partire da novembre a luglio. In particolare il set di dati climatici (temperatura minime, media e massima, precipitazioni cumulate e radiazione cumulata) riferiti al periodo che va dal 1981 al 2010, ha messo in luce che le temperature minime risultano essere le più caratterizzanti tra i parametri esaminati e che nonostante la variabilità entro regione, l'areale è ben distinto dagli altri. Nel territorio la coltivazione del frumento tenero è effettuata in prevalenza nelle

grandi pianure (Valli dell'Arno e del Tevere) ma soprattutto nelle vaste aree collinari o negli altipiani dell'Appennino. Tali ambienti hanno permesso la differenziazione di ecotipi locali di frumento, i capostipiti, da cui sono nate molte delle varietà oggi coltivate proprio per produrre la farina idonea alla produzione del «Pane Toscano» D.O.P.

Le caratteristiche peculiari del «Pane Toscano» D.O.P. derivano da condizioni territoriali che hanno dato origine a varietà di frumento, coltivate ormai dagli inizi del XX° secolo, e dal saper fare dei panificatori che trasformano quotidianamente il prodotto alimentare di base della tavola dei toscani.

Il legame al territorio è significativamente presente a partire dalla materia prima poiché le varietà di frumento utilizzate per la produzione del <<Pane Toscano>> DOP derivano in larga misura da quelle che, a partire dagli inizi del 1900, furono oggetto di studio e di miglioramento genetico avvenute presso una delle aree maggiormente vocate alla cerealicoltura, ovvero in Valdichiana, ottenendo così le seguenti varietà Mieti, Mec, Marzotto e Pandas.

La storia stessa della Toscana ha determinato la nascita di un pane differente da quelli normalmente prodotti in larga parte nelle altre regioni italiane poiché il <<Pane Toscano >> DOP è senza sale. Di ciò si trova conferma in numerose fonti storiche. Una prima testimonianza scritta sulla produzione di pane "*sciocco*", cioè senza sale, viene fornita già nel Cinquecento da Pierandrea Mattioli. Uno scritto del 1765 di Saverio Manetti riporta notizie circa la consuetudine toscana di non usare il sale durante la preparazione di questo particolare tipo di pane. Il Manetti fa riferimento, inoltre, all'uso del lievito naturale, detto in Toscana "*Formento*", costituito da pasta inacidita che veniva conservata nella cosiddetta "madia" in mezzo alla farina. Non mancano, inoltre, testimonianze circa la centralità, nell'alimentazione dei mezzadri toscani dell'Ottocento, del pane preparato senza sale. Tale scelta era la naturale conseguenza dell'utilizzo del sale, visto il suo alto prezzo, principalmente per la conservazione della carne di maiale. Nel Novecento, Giuseppe Negri, in un suo scritto in cui elogia le fatiche del panettiere, fa riferimento "*all'insipido* «filone» *toscano*". Al Negri fanno seguito altri scrittori, tutti concordi nell'attestare la bontà e la peculiarità di questo pane "*sciocco*", dalla crosta croccante e dalla mollica morbida ma consistente.

Le caratteristiche del <<Pane Toscano>> DOP sono quindi derivanti nell'antico e tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farina di grano tenero di tipo "0", contenente il germe di grano, ed ottenute da frumento di varietà selezionate e coltivate da ormai quasi cent'anni in Toscana.
Questi tre elementi sono strettamente interconnessi tra di loro, e svolgono un ruolo determinante nel definire le qualità organolettiche distintive del prodotto, la sua serbevolezza e le caratteristiche della

crosta e della mollica. La presenza del germe di grano, che ormai sembra totalmente assente nelle farine dei pani generici, non solo ha riflessi positivi sulle caratteristiche nutrizionali del «Pane Toscano» D.O.P., ma influenza anche i processi di lievitazione, in relazione alla sua ricchezza in enzimi che intervengono nei processi di degradazione degli zuccheri composti. L'utilizzo del lievito madre a pasta acida, ottenuto dall'interazione dell'ambiente su acqua e la solita farina impiegata per il Pane Toscano DOP, permette lo svolgimento di una fermentazione acido-lattica con la conseguente formazione di composti che durante la cottura trasferiscono al pane un aroma e un sapore caratteristici. Infine, il mancato impiego del sale, oltre ad influenzare i processi fermentativi, caratterizza in modo netto il sapore di questo prodotto della tradizione toscana.
Numerose fonti storiche confermano, inoltre, il ruolo determinante che il «Pane Toscano» ha avuto nella caratterizzazione e nel successo della cucina toscana. La produzione di questo pane è continuata attraverso i secoli fino ai nostri giorni costituendo un indiscusso ed esclusivo patrimonio storico e culturale del territorio toscano.

Art.7
(Controlli)

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) 510/2006. Tale struttura designata è CSQA Certificazioni Srl – Via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) – Italia, Tel. +39. 0445.313011 Fax +39.0445.313070 www.csqa.it; csqa@csqa.it.

Art.8
(Etichettatura)

L'immissione al consumo del «Pane Toscano» D.O.P. deve essere effettuata in forme intere o preaffettato in confezioni di carta per alimenti. È consentito anche l'utilizzo di confezioni di carta multistrato finestrata, e altri involucri di materiale idoneo per il confezionamento del pane affettato.
Le confezioni dovranno riportare, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, le seguenti informazioni:

- Il logo della denominazione «Pane Toscano»;
- il simbolo grafico comunitario della «D.O.P.» in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) 1898/2006, che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano»;
- nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore singolo e/o associato.

È vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

È tuttavia consentito:

- l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizioni che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «Pane Toscano»;
- eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche del «Pane Toscano» D.O.P., nonché richiami storici e culturali.

In alternativa al confezionamento è, inoltre, consentito l'immissione al consumo del «Pane Toscano» D.O.P. senza alcun involucro. In questo caso il prodotto dovrà essere identificato mediante l'apposizione, direttamente sul pane e prima della cottura, del solo contrassegno di materiale idoneo per alimenti riportante il logo della denominazione e le altre informazioni obbligatorie. Inoltre, nei locali di vendita il «Pane Toscano» D.O.P. deve essere collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un cartellino riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, le seguenti informazioni:

- Il logo della denominazione «Pane Toscano» e/o la scritta «Pane Toscano» seguito dall'acronimo D.O.P. o dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta» e dalla dicitura «a lievitazione naturale»;
- il simbolo grafico comunitario della «D.O.P.» in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008, che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano»;

Il logo del «Pane Toscano» D.O.P. è composto da un'immagine raffigurante il perimetro della regione Toscana. Tale immagine è compenetrata dalla scritta "pane Toscano" disposta su un'unica riga. Il carattere tipografico della scritta "pane" è Times grassetto minuscolo, mentre per la scritta

"Toscano" è stato utilizzato un lettering appositamente disegnato per questo logo. Al di sotto della scritta "pane Toscano" è riportato, su un'unica riga, l'acronimo DOP, in carattere Times grassetto maiuscolo. Al di sotto dell'acronimo DOP è riportata, su due righe, la scritta "a lievitazione naturale", in carattere Times grassetto corsivo minuscolo, le dimensioni dei caratteri all'interno dovranno essere conformati alle disposizioni vigenti.
Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

perimetro della regione Toscana, scritta "pane" e acronimo "DOP": Pantone 498 EC
scritta "Toscano" e "a lievitazione naturale": Pantone 139 EC.

Il logo potrà essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo. Relativamente alle dimensioni minime di utilizzo si precisa quanto segue: il riquadro in cui può essere inscritto il perimetro della Toscana non inferiore a 3 cm.

12A03244

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante di adeguamento del piano regolatore generale di Brindisi.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 10 del 19 gennaio 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, la variante di adeguamento del PRG del Comune di Brindisi al PUTT/P, di cui alle deliberazioni di CC numeri 43/2002, 139/2002, 49/2006, 37/2010, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla DGR n. 1020/2007.

12A02917

Cambio di destinazione d'uso di un complesso rurale in struttura ricettiva, in contrada San Oronzo, in Monopoli.

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, si prega codesto ufficio di voler cortesemente pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - per estratto - il seguente comunicato:

«La Giunta della Regione Puglia con atto n. 99 del 23 gennaio 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale da destinare a struttura ricettiva «albergo» nei termini dell'art. 6 della legge n. 217/1983 e della legge regionale n. 11/1999 articoli 4 comma 4 e 7, approvato dal Comune di Monopoli con delibera di C.C. n. 65 del 23 novembre 2009, in variante sia al PRG all'epoca vigente sia al PUG ad oggi definitivamente approvato, ai sensi della legge regionale n. 20/1998 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato e subordinatamente al rispetto dei pareri o nulla osta resi nel procedimento.

Ha altresì rilasciato il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, fermo restando la richiesta da parte del proponente di autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01.».

12A02918

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-071) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120324

€ 1,00